

**Comune di GIOIA DEI MARSI
(Provincia L'Aquila)**

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____

Sommario

<u>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</u>	4
<u>Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento</u>	4
<u>Art. 2 Definizione delle entrate</u>	4
<u>Art. 3 Potestà regolamentare generale</u>	4
<u>Art. 4 Aliquote, tariffe e prezzi</u>	4
<u>Art. 5 Agevolazioni</u>	5
<u>TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE</u>	5
<u>Art. 6 Forme di gestione</u>	5
<u>Art. 7 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali</u>	6
<u>Art. 8 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie</u>	7
<u>Art. 9 Attività di controllo delle entrate</u>	7
<u>Art. 10 Rapporti con i cittadini</u>	8
<u>Art. 11 Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie</u>	8
<u>Art. 12 Accertamento delle entrate non tributarie</u>	8
<u>TITOLO III RISCOSSIONE</u>	9
<u>Art. 13 Modalità di versamento</u>	9
<u>Art. 14 Omessi o tardivi pagamenti</u>	9
<u>Art. 15 Dilazioni di pagamento</u>	9
<u>Art. 16 Crediti inesigibili o di difficile riscossione</u>	10
<u>Art. 17 Arrotondamenti</u>	11
<u>Art. 18 Compensazioni</u>	11
<u>Art. 18 bis Compensazioni tra crediti e debiti</u>	11
<u>Art. 19 Rimborsi</u>	11
<u>Art. 20 Limiti minimi di riscossione e rimborso</u>	12
<u>TITOLO IV CONTENZIOSO E SANZIONI</u>	12
<u>Art. 21 Contenzioso tributario</u>	12
<u>Art. 22 Sanzioni</u>	12
<u>TITOLO V ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO</u>	13
<u>PARTE I RECLAMO/MEDIAZIONE</u>	13
<u>Art. 23 Finalità del reclamo/mediazione</u>	13
<u>Art. 24 Ambito di applicazione</u>	13
<u>Art. 25 Valore della lite</u>	14
<u>Art. 26 Istanza di mediazione</u>	14
<u>Art. 27 Modalità di presentazione dell'istanza di mediazione</u>	14
<u>Art. 28 Termini di presentazione della mediazione</u>	15
<u>Art. 29 Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione</u>	15
<u>Art. 30 Trattazione dell'istanza</u>	15
<u>Art. 31 Esame preliminare dell'istanza</u>	16

Art. 32 Accordo di mediazione	16
Art. 33 Perfezionamento dell'accordo di mediazione	16
Art. 34 Sanzioni della mediazione	17
Art. 35 Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale	17
Art. 36 Provvedimento di diniego	17
Art. 37 Irregolarità del perfezionamento della definizione	17
PARTE II RAVVEDIMENTO OPEROSO	18
Art. 38 Oggetto e cause ostative	18
Art. 39 Ravvedimento operoso	18
PARTE III AUTOTUTELA	19
Art. 40 Esercizio dell'autotutela	19
Art. 41 Effetti	20
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI	20
Art. 42 Norme di rinvio	20

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, che conferisce la potestà regolamentare ai Comuni in materia di entrate, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse di natura tributaria o non tributaria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa e nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le norme del presente Regolamento sono, altresì, finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 23/2014.

3. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene alla determinazione delle aliquote e tariffe, alle agevolazioni, alla riscossione, all'accertamento ed al sistema sanzionatorio, al contenzioso, ai rimborsi; inoltre individua competenza e responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento di contabilità quando non sono già indicate da questo.

4. Sono altresì esclusi dal presente regolamento i trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici.

5. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate dell'ente comunale, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

Potestà regolamentare generale

1. Il presente regolamento non può disciplinare in ordine alla individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, in conformità al disposto dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446.

2. Il regolamento non può, altresì, disporre di specifiche previsioni già disciplinate dalla legislazione vigente.

Art. 4

Aliquote, tariffe e prezzi

1. L'istituzione e le modifiche ai regolamenti che disciplinano le singole entrate compete al consiglio comunale; parimenti lo stesso organo disciplina le agevolazioni.

2. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, sulla base delle specifiche previsioni della normativa in materia, anche nel rispetto delle indicazioni dettate dal regolamento comunale per l'applicazione della specifica entrata.

3. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006. Nel caso in cui la delibera che indica le aliquote e le tariffe di entrate di natura tributaria sia approvata oltre il termine previste dalla normativa statale, la loro efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

4. Le delibere di approvazione dei regolamenti, delle tariffe e delle aliquote di entrate di natura tributaria acquistano efficacia se inserite sull'apposito Portale del federalismo fiscale, in conformità alle modalità di legge, entro e non oltre il 14 ottobre dell'anno di riferimento, ai fini della loro pubblicazione, entro e non oltre il 28 ottobre successivo da parte del MEF.

4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 5 Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

3. Vengono fatte salve le disposizioni contenute nei regolamenti comunali per l'applicazione della specifica entrata a cui si rinvia per le modalità per accedere alle agevolazioni approvate.

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6 Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

2. L'ente comunale può svolgere l'attività di accertamento dei tributi anche nelle forme associate previste dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97.

3. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dalla normativa vigente. In particolare qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali:

1) ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) alla società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

4. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica e delle altre disposizioni normative in materia.

5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

6. In caso di affidamento del servizio di gestione di entrate tributarie, le funzioni ed i poteri per lo svolgimento dell'attività di gestione, sono attribuiti al soggetto affidatario che assumerà la qualifica di responsabile dell'entrata nel caso di affidamento in concessione, come disciplinato al successivo art. 7.

Art. 7

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

3. In particolare il funzionario responsabile cura:

a) tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle

- denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) sottoscrivere le posizioni per le quali è attivata la riscossione, ordinaria, coattiva e gli elenchi dei contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva mediante le modalità di legge;
 - c) sottoscrive gli avvisi di accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'affidatario o concessionario e si preoccupa del controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti, necessaria per l'applicazione del tributo;
 - h) rappresenta l'ente in giudizio per le entrate per cui il legislatore ha previsto tale funzione.

Art. 8

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o di altro provvedimento amministrativo.
2. Il responsabile adotta tutti i provvedimenti necessari, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché quella inerente alla liquidazione, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni.
3. I soggetti responsabili devono trasmettere al servizio finanziario copia dei documenti utilizzati per l'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179, del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento di contabilità dell'ente.

Art. 9

Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti, sotto la supervisione del responsabile di ogni singola entrata provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti, in conformità alle disposizioni vigenti.
5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria vengono adottati i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle specifiche norme vigenti per le diverse entrate.

Art. 10
Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Vengono ampiamente rese pubbliche le tariffe, le aliquote ed i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 11
Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie nel rispetto dai principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto statuto dei diritti del contribuente), deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato e notificato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento è effettuata al concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione, sotto la supervisione del responsabile del servizio, individuato sulla base dell'organizzazione interna dell'ente.
4. Per il periodo in cui l'entrata è affidata all'esterno, la società affidataria dovrà individuare il funzionario responsabile.

Art. 12
Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile:
 - individuare il debitore (persona fisica o giuridica),
 - determinare l'ammontare del credito,
 - fissare la scadenza,
 - indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo), il quale dovrà attenersi a quanto disposto dal precedente art. 8. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro re-iscrizione tra

le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

TITOLO **III RISCOSSIONE**

Art. 13 **Modalità di versamento**

1. Fatte salve le disposizioni dettate dalla legge o dai regolamenti comunali che disciplinano la singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro le scadenze stabilite, mediante le forme previste dallo specifico regolamento.
2. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
3. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale, salvo diversa misura prevista dalle specifiche disposizioni normative di riferimento.
4. Per la riscossione in fase coattiva la misura degli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno, è pari al tasso legale, salvo diversa misura prevista dalle specifiche disposizioni normative di riferimento.

Art. 14 **Omessi o tardivi pagamenti**

1. L'ufficio competente deve contestare gli omessi o tardivi versamenti relativi ad entrate comunali di natura non tributaria, mediante notifica degli atti di accertamento esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/20219.
2. Per le entrate di natura tributaria valgono anche le medesime disposizioni di cui al precedente comma, nonché quelle dettate dal sistema sanzionatorio vigente e dalla normativa relativa allo specifico tributo.

Art. 15 **Dilazioni di pagamento**

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora risulti più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi vigenti e dei regolamenti comunali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti.
2. Anche per i debiti di natura non tributaria è possibile concedere dilazioni o rateazioni.
3. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dai due precedenti commi, è sottoposto all'esistenza delle seguenti condizioni e limiti:
 - a) il contribuente/utente deve presentare apposita istanza prima del termine previsto per proporre ricorso;
 - b) il debitore deve trovarsi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà;
 - c) il debitore deve autocertificare di trovarsi nella situazione di cui al punto precedente;
 - d) l'importo totale del debito deve essere superiore ad euro 100,00;la durata della dilazione o rateazione è di seguito riportata:
 1. da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;

2. da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
3. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
4. da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
5. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
6. oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

f) per importi superiori ad euro 10.000,00 è necessaria la presentazione di garanzia ritenuta idonea;
g) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;
decadenza dal beneficio concesso nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze h) stabilite, di due rate;
i) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dal presente regolamento.

4. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

5. Una volta iniziate le procedure esecutive di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al comma 3 del presente articolo, previo versamento pari al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o dall'eventuale affidatario della gestione della specifica entrata.

6. La dilazione o rateazione viene concessa dal responsabile designato per ogni singola entrata, in adesione alle disposizioni dettate dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

7. Il responsabile del servizio può ammettere al beneficio della dilazione anche le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento per violazione alle disposizioni dettate in materia di entrate comunali. In tale ipotesi il contribuente può chiedere una dilazione oltre il termine previsto per il pagamento dell'atto di accertamento, mantenendo l'agevolazione alla riduzione delle sanzioni. Nella richiesta devono essere indicati i motivi che hanno determinato una temporanea difficoltà finanziaria, allegando idonea documentazione che ne dimostri la veridicità. In particolare la dilazione potrà essere concessa con le seguenti modalità:

1. da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
2. da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
3. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
4. da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
5. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
6. oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

Art. 16

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Qualora non si ritenga opportuno procedere allo stralcio, sentito il responsabile del servizio finanziario ed acquisito il parere dell'organo di revisione, può essere incrementato il fondo crediti di dubbia esigibilità fino al 100% del valore dei crediti non stralciati.

Art. 17
Arrotondamenti

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 18
Compensazioni

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, possono chiederne la compensazione con altre imposte comunali a loro carico, mediante apposita istanza.

2. La richiesta, deve pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito e deve contenere le seguenti notizie:

- l'ammontare dell'imposta a credito che si intende compensare,
- i motivi che hanno originato il credito,
- il debito che si vuole compensare.

3. La mancata risposta da parte del competente ufficio nei 20 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, rappresenta accoglimento della compensazione richiesta.

Art. 18 bis
Compensazioni tra crediti e debiti

1. Ai sensi dell'art. 1241 ess. del codice civile è obbligatoria la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

2. Al soggetto debitore di un'entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito. L'ufficio ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, dovrà provvedere alla compensazione in termini di cassa entro il limite di importo del credito.

3. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidalmente responsabile con il debitore.

Art. 19
Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche previsioni di legge. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

2. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione il rimborso di somme dovute ad altro comune ed

erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

3. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale, salvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.

Art. 20

Limiti minimi di riscossione e rimborso

1. Gli importi al di sotto dei quali non è dovuto il pagamento, né l'ufficio procede al rimborso, sono i seguenti, intesi per singola annualità e per singola entrata.

a) Entrate tributarie: € 12,00;

b) Entrate patrimoniali: € 12,00;

2. Non si procede alla riscossione coattiva, né al rimborso delle entrate elencate nel comma 1, per importi fino ad € 12,00.

TITOLO IV

CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 21

Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, salvo diversa previsione di legge, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello ad esclusione delle componenti IUC (IMU-TASI-TARI) e per la Nuova IMU, per le quali il legislatore ha individuato il funzionario responsabile.

2. A tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

4. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 22

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18-12-1997 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano il sistema sanzionatorio tributario.

2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti predisposti dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

3. L'avviso di contestazione della sanzione o maggiorazione per le entrate non tributarie, deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la

quantificazione della sanzione o maggiorazione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni o maggiorazioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo le modalità dettate dalla normativa vigente.

4. Le sanzioni tributarie sono determinate dal funzionario responsabile designato per ogni singolo tributo, all'interno della misura minima e massima prevista dalla legge.

TITOLO V **ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

PARTE I **RECLAMO/MEDIAZIONE**

Art. 23 **Finalità del reclamo/mediazione**

1. L'applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione alle controversie in ambito di fiscalità locale ha lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario.

2. L'istituto del reclamo/mediazione è pertanto obbligatorio e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria.

3. Obiettivo dell'istituto del reclamo è altresì il tentativo di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti alla Commissione Tributario Provinciale.

Art. 24 **Ambito di applicazione**

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila).

2. La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:

- a) avviso di accertamento;
- b) avviso di liquidazione, (ormai assorbito dall'avviso di accertamento, anche se, di fatto, riguarda le fattispecie a cui è applicabile la sanzione del 30%, disciplinata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997);
- c) provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
- d) ruolo;
- e) diniego espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altre somme non dovute;
- f) diniego o revoca di agevolazioni;
- g) cartelle di pagamento per vizi propri.

3. L'istanza di mediazione non è proponibile quando l'impugnazione riguarda:

- a. controversie di valore superiore a 50.000,00 (cinquantamila) euro;
- b. controversie di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale);
- c. controversie relative ad atti non impugnabili.

4. L'istituto della mediazione è pertanto obbligatorio, per il perseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 23.

Art. 25 **Valore della lite**

1. Al fine di determinare il valore della controversia occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato; in particolare occorre considerare l'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto.
2. L'importo di cui al precedente comma 1, deve essere assunto al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. Qualora si sia in presenza di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare di queste ultime.
3. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l'importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d'imposta, quando l'istanza nel contempra più di uno.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del reclamo/mediazione, le controversie di valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.

Art. 26 **Istanza di mediazione**

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.
3. Per le controversie disciplinate dal presente regolamento, il contribuente ha la facoltà di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 27 **Modalità di presentazione dell'istanza di mediazione**

1. L'istanza di cui al precedente articolo 26, deve essere presentata al Comune di Gioia dei Marsi, presso l'ufficio protocollo, sotto forma di ricorso, in quanto ai sensi dell'art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, è stabilito che *“il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa”*.
2. In conformità con quanto previsto al precedente comma 1, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, ossia il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso.

Art. 28

Termini di presentazione della mediazione

1. Il ricorso, deve essere presentato al Comune di Gioia dei Marsi, presso l'ufficio protocollo, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.
2. La notifica dell'istanza deve essere effettuata in conformità ad una delle seguenti modalità:
 - a mezzo di ufficiale giudiziario, secondo le modalità di cui all'art. 137 e ss, del c.p.c.,
 - mediante consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune di Gioia dei Marsi,
 - a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'istanza in plico senza busta, raccomandato senza avviso di ricevimento.
3. Al termine di proposizione del ricorso/istanza di reclamo-mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale.

Art. 29

Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione produce i seguenti effetti:
 - la notifica dell'istanza produce l'effetto di interrompere il decorso del termine • di decadenza per l'impugnazione dell'atto,
 - apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione,
 - sospende, per un periodo di 90 (novanta) giorni i termini di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di chiamare in giudizio l'ufficio Tributi, obbligandolo ad avviare una fase amministrativa, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia.
3. Il periodo di 90 (novanta) giorni in cui si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la notifica del ricorso e termina con l'accordo tra le parti o con la costituzione in giudizio del ricorrente, qualora non si pervenga all'accordo.
4. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso, è pertanto finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.

Art. 30

Trattazione dell'istanza

1. L'istanza di mediazione è esaminata dal funzionario responsabile del tributo, come individuato da apposita delibera di Giunta Comunale, in conformità alle specifiche disposizioni che disciplinano la singola entrata tributaria.
2. Al fine di individuare un distinto soggetto, responsabile dell'istruttoria che ha condotto all'emissione dell'atto impugnato, si segnala che il responsabile di tale procedimento è il funzionario all'uopo incaricato.

Art. 31
Esame preliminare dell'istanza

1. In via preliminare, l'ufficio verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione.
2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, l'ufficio verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione.
3. Il responsabile del procedimento relativo all'istruttoria di riesame, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione del contribuente formula d'ufficio una propria proposta di mediazione.
4. Il riesame effettuato a seguito della proposta di mediazione deve rispondere ai seguenti tre criteri specifici:
 - eventuale incertezza delle questioni controverse,
 - grado di sostenibilità della pretesa,
 - principio di economicità dell'azione amministrativa.

Art. 32
Accordo di mediazione

1. Il funzionario responsabile del tributo, qualora ritenga che sussistano i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure.
2. Nell'ipotesi di formulazione di una proposta da parte del contribuente, il responsabile verifica la possibilità di accogliere tale offerta. In assenza di una specifica proposta, può elaborare una propria offerta di mediazione.
3. In alternativa a quanto previsto al precedente comma 2, il responsabile può invitare il contribuente al contraddittorio.
4. Qualora le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale.
5. Il verbale, che riporta le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, deve indicare i seguenti elementi:
 - le modalità con cui si è pervenuti all'accordo,
 - l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni,
 - le modalità di versamento degli stessi,
 - le eventuali modalità di rateizzazione.

Art. 33
Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata;
 - in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi

al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata;

- con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.

2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

Art. 34 **Sanzioni della mediazione**

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

2. Qualora l'ufficio ritiene che non vi siano margini della pretesa e, comunque, il contribuente ritiene opportuno pervenire alla sottoscrizione dell'accordo, le sanzioni sono ridotte nella misura di cui al comma 1.

Art. 35 **Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale**

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.

2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.

Art. 36 **Provvedimento di diniego**

1. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, l'ufficio comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.

2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Art. 37 **Irregolarità del perfezionamento della definizione**

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:

- versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
- mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
- mancata prestazione della garanzia quando richiesta.

2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1,

l'Ufficio Tributi valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.

3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:

- a) versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
- b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
- c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

4. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, l'Ufficio Tributi prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo, con la conseguenza che il contribuente potrà far valere la propria pretesa solo in sede giudiziale.

PARTE II **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Art. 38 **Oggetto e cause ostative**

1. La presente parte disciplina il ravvedimento operoso di cui all'art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997.
2. Il ravvedimento operoso è precluso solo a seguito di attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.

Art. 39 **Ravvedimento operoso**

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Si applica l'articolo 13-*bis* comma 1 del d.lgs. n. 472/1997.

PARTE III AUTOTUTELA

Art. 40

Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.

2. L'autotutela è il potere discrezionale che l'ente impositore può decidere di esercitare, ma non comporta alcun obbligo per il medesimo.

3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

5. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile anche se:

- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
- vi è pendenza di giudizio;
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

Art. 41
Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali.

3. È abrogato il Regolamento per la disciplina delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.05.2008.

4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.